

Accordo

**tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania
concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati
al varco di Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor²**

Concluso il 28 giugno 1967

Entrato in vigore con scambio di note il 30 ottobre 1967

Art. 1

(1) Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, su territorio svizzero e germanico, al varco di Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor.

(2) Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico d'entrata e d'uscita, sia in territorio svizzero sia in territorio germanico.

Art. 2

Le zone comprendono, per gli agenti dello Stato limitrofo, la parte dell'area ufficiale sita nello Stato di soggiorno, costituita:

- a. da una porzione della strada di transito (Kreuzlingerstrasse-Hauptstrasse) di 52,5 m in direzione nord e di 20 m in direzione sud, a contare dal cippo n. 15;
- b. dai marciapiedi attorno agli edifici delle dogane siti ai due lati della sopracitata porzione di strada.

Art. 3

(1) La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e il Dipartimento di polizia del canton Turgovia, d'un canto, la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, e l'Ufficio di polizia confinaria di Costanza dall'altro, disciplinano, di comune accordo, le questioni particolari.

(2) I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.

RU 1967 1692

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² Ai sensi dell'art. 4, n. 1 della Conv. germano-svizzera del 1° giu. 1961 (RS 0.631.252.913.690), la zona sita in territorio germanico in conformità al presente accordo, è attribuita al Comune di Kreuzlingen.

Art. 4

(1) Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l'articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961³.

(2) Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

³ RS **0.631.252.913.690**